

# **SCHEDA INFORMATIVA N. 1**

**2020**

**FONDAMENTI GIURIDICI, ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONI GENERALI**

**SITUAZIONE A SETTEMBRE 2020**

## Fondamenti giuridici

I fondamenti giuridici determinanti concernenti la garanzia di copertura del finanziamento per la disattivazione e lo smaltimento degli impianti nucleari sono stabiliti dalla Legge sull'energia nucleare (LENu) (RS 732.1) del 21 marzo 2003 (versione del 1° gennaio 2020), in particolare dagli articoli 31 e 77 - 82, nonché dall'Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS; RS 732.17) del 7 dicembre 2007 (versione del 1° gennaio 2020).

Secondo l'articolo 31 capoverso 1 LENu, gli esercenti degli impianti nucleari sono tenuti a smaltire le loro scorie radioattive a proprie spese e in modo sicuro. I costi di smaltimento che insorgono durante l'esercizio delle centrali nucleari (CN) devono essere pagati dagli esercenti continuativamente. Gli esercenti sono tenuti a pagare direttamente anche i costi che insorgono durante la fase successiva all'esercizio (periodo che intercorre tra la messa fuori esercizio di una centrale e l'avvio dei lavori di disattivazione). Per contro, i costi per la disattivazione delle CN, nonché i costi per lo smaltimento delle scorie radioattive che insorgono dopo la disattivazione delle centrali stesse, sono coperti da due fondi indipendenti: il **Fondo di disattivazione** e il **Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari** (art. 77 cpv.1 e cpv. 2 LENu). Entrambi i Fondi sono alimentati con contributi versati dai proprietari degli impianti (art. 77 cpv. 3 LENu).

Il **Fondo di disattivazione** si prefigge di assicurare il finanziamento dei costi della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso nonché dello smaltimento delle scorie così prodotte.

Il **Fondo di smaltimento** si prefigge di assicurare il finanziamento dei costi dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio di una centrale nucleare.

I Fondi sono di diritto pubblico e autonomi e sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale (art. 81 cpv. 1 LENu e art. 29 OFDS). È soggetto a vigilanza anche il piano di accantonamento allestito dagli esercenti per i costi di smaltimento che insorgono prima della messa fuori esercizio delle centrali nucleari (art. 19 cpv. 2 OFDS).

## Organizzazione

Gli organi dei Fondi sono la Commissione, l'Ufficio e il Servizio di revisione (art. 20 cpv. 1 OFDS). La Commissione si compone di undici membri al massimo; i proprietari hanno diritto a un'adeguata rappresentanza, ma al massimo a un terzo dei seggi della Commissione (art. 21 cpv. 1 e 2 OFDS). I membri della Commissione che non rappresentano i proprietari devono essere indipendenti da costoro (art. 21a OFDS). In applicazione dell'art. 22 della OFDS, la Commissione ha istituito un comitato della Commissione amministrativa, un comitato per gli investimenti e un comitato di controllo dei costi.

Attualmente, gli organi e i comitati sono così composti:

### Commissione amministrativa

- Raymond Cron, ing. dipl. ETH/SIA, Presidente <sup>1</sup>
- Dott. Michaël Plaschy, Vicepresidente
- Elisabeth Beèry <sup>1</sup>
- Urs Eggenberger, Amministrazione federale delle finanze <sup>1</sup>
- Andy Heiz, Axpo Power AG
- Irène Messerli <sup>1</sup>
- Dott. Christof Strässle <sup>1</sup>
- Dott.ssa Suzanne Thoma, BKW

<sup>1</sup> Membri indipendenti

**Segreteria**

- ATAG Organizzazioni economiche SASA, Berna

**Ufficio di revisione**

- PricewaterhouseCoopers SA, Berna

**Comitato della Commissione amministrativa**

- Raymond Cron, ing. dipl. ETH/SIA, Presidente, presidenza <sup>1</sup>
- Dott. Michaël Plaschy, Vicepresidente
- Elisabeth Beèry, Presidente del comitato di controllo dei costi <sup>1</sup>
- Dott. Christof Strässle, Presidente del comitato per gli investimenti <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Membri indipendenti

**Comitato per gli investimenti**

- Dott. Christof Strässle, presidenza <sup>1</sup>
- Urs Eggenberger, Amministrazione federale delle finanze <sup>1</sup>
- Benno Flury <sup>1</sup>
- Dott. Alex Hinder <sup>1</sup>
- Flavio Lingeri, BKW Energie SA
- Lukas Oetiker, Alpiq SA
- Ivana Reiss <sup>1</sup>
- Dott.ssa Martha Scheiber <sup>1</sup>
- Michael Sieber, Axpo Power AG

<sup>1</sup> Membri indipendenti

**Comitato di controllo dei costi**

- Elisabeth Beèry, Presidente <sup>1</sup>
- Bernhard Berger <sup>1</sup>
- Prof. Dott. Michael Graff <sup>1</sup>
- Roland Grüter, Axpo Power AG
- Dott. Ines Günther <sup>1</sup>
- Dott. Philipp Hänggi, BKW Energie SA
- Alexander Puhner, Alpiq SA
- Franziska Helena Ritter <sup>1</sup>
- Birgit Rutishauser Hernandez <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Membri indipendenti

## Informazioni generali

### Smaltimento delle scorie radioattive

Lo smaltimento comprende tutte le attività di gestione delle scorie radioattive fino al loro confinamento in un deposito in strati geologici profondi. Queste attività includono il condizionamento (trattamento delle scorie), il deposito intermedio e lo stoccaggio delle scorie radioattive in un deposito in strati geologici profondi.

### Costo complessivo della disattivazione e dello smaltimento

In base allo studio verificato sui costi 2016 e alla richiesta presentata al DATEC dalla Commissione amministrativa della STENFO nel dicembre 2017 per la determinazione dell'ammontare previsto dei costi di disattivazione e di smaltimento, i costi previsti di disattivazione delle cinque centrali nucleari svizzere e del ZWILAG ammontano a **CHF 3.733 miliardi**, per lo smaltimento questi costi ammontano a **CHF 19.751 miliardi**, per un totale di **CHF 23.484 miliardi**<sup>1</sup>.

### Spese correnti

I costi di smaltimento che insorgono durante l'esercizio delle centrali nucleari vengono pagati dagli esercenti via via che si verificano (per es. costi per attività di ricerca e di preparazione, ritrattamento di elementi di combustibile esausti, allestimento del deposito intermedio centrale, acquisto di contenitori di trasporto e di stoccaggio). Fino al momento della messa fuori esercizio delle cinque centrali nucleari svizzere, secondo lo studio sui costi 2016 queste spese correnti ammonteranno a circa **CHF 7.5 miliardi**. La quota pagata degli esercenti sino al 31 dicembre 2019 è pari a circa **CHF 6.1 miliardi**. La parte restante graverà sugli esercenti dal 2020 fino alla messa fuori servizio delle centrali e sarà coperta sempre dagli esercenti con gli introiti delle fatture correnti. Tale quota ammonta all'incirca a **CHF 1.4 miliardi**.

### Costi che devono essere coperti dai due Fondi (cifre arrotondate)

Sulla base dello studio verificato sui costi 2016 (anno di riferimento 2016), la copertura complessiva che deve essere assicurata dai due Fondi è di **CHF 14.7 miliardi**. Il Fondo di disattivazione deve garantire **CHF 3.7 miliardi** e il Fondo di smaltimento **CHF 11.0 miliardi**.

### Stato dei Fondi al 31 dicembre 2019

Al 31 dicembre 2019, il capitale accumulato ammontava per il Fondo di disattivazione a **CHF 2.724 miliardi** (valore teorico<sup>2</sup> al 31 dicembre 2019: **CHF 2.525 miliardi**) e per il Fondo di smaltimento a **CHF 5.768 miliardi** (valore teorico al 31 dicembre 2019 **CHF 5.153 miliardi**). Il valore teorico si basa sullo studio sui costi 2016 verificato.

---

<sup>1</sup> Nel totale è inclusa la quota a carico della Confederazione (CHF 1.240 miliardi). Non sono inclusi invece i costi della cosiddetta fase successiva all'esercizio secondo lo studio sui costi 2016, i quali sono considerati costi d'esercizio, ammontano complessivamente per tutte le centrali a CHF 1.703 miliardi e vengono pagati direttamente dagli esercenti. Conformemente all'Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento entrata in vigore il 1.1.2015 e vigente fino al 31 dicembre 2019, allo scopo di determinare i contributi, viene applicato, sui costi calcolati, un supplemento di sicurezza del 30%. Quest'ultimo non è contenuto nei costi citati.

<sup>2</sup> Per la definizione di valore teorico vedi la Scheda informativa 3

### Pretese, prestazioni dei Fondi e obbligo di effettuare versamenti supplementari

L'obbligo legale di assunzione dei costi da parte dell'esercente è stabilito nella LENU (art. 27 cpv. 2 lettera f, art. 31 cpv. 1 e art. 77 cpv. 3 LENU). L'esercente di una centrale nucleare è tenuto quindi a garantire il finanziamento della disattivazione del proprio impianto e a pagare i costi di smaltimento delle scorie provenienti dall'impianto stesso. Le pretese che possono essere fatte valere, le prestazioni dei Fondi e l'obbligo di effettuare versamenti supplementari sono disciplinati in modo dettagliato nella LENU (artt. 77 – 80 LENU). Gli esercenti delle CN tenuti a versare i contributi hanno, nei confronti dei Fondi, una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri (art. 78 cpv. 1 LENU).

Conformemente alla LENU, a carico degli esercenti sono in primo luogo il rischio dei costi e il rischio dell'impianto. Eventuali maggiori costi per la disattivazione e lo smaltimento, come pure i minori rendimenti, vanno compensati dagli esercenti. Schematicamente i livelli di responsabilità possono essere raffigurati come segue. L'eventuale partecipazione ai costi da parte della Confederazione deve essere ridotta al minimo mediante i livelli di responsabilità.

Ordine dei livelli di responsabilità

**1. Fondi e pretese di proprietari dell'impianto/contributori (artt. 77 e 78 LENU)**

- Il fondo di disattivazione e il fondo di smaltimento garantiscono il finanziamento. I proprietari di impianti nucleari versano contributi ai fondi.
- Gli esercenti contributori di impianti nucleari hanno nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri.

**2. Proprietari dell'impianto/contributori (art. 79 cpv. 1 LENU)**

- Se le pretese nei confronti del fondo non sono sufficienti, i contributori sono tenuti a coprire la differenza con propri mezzi.

**3. Prestazioni dei fondi (art. 79 cpv. 2 LENU)**

- Se i mezzi propri non sono sufficienti, il fondo copre i costi rimanenti con la totalità dei mezzi.

**4. Obbligo di rimborso del proprietario dell'impianto/contributore (art. 80 cpv.1 LENU)**

- Il contributore deve rimborsare al fondo la differenza con i relativi interessi.

**5. Obbligo di versamento supplementare degli altri contributori e aventi diritto (art. 80 cpv. 2 LENU)**

- Se la persona tenuta al versamento supplementare non può effettuare il rimborso della differenza, gli altri contributori devono coprire la differenza con versamenti supplementari in proporzione ai loro contributi.

**6. Partecipazione ai costi della Confederazione (art. 80 cpv. 4 LENU)**

- Se i versamenti supplementari non sono sostenibili sotto il profilo economico per gli altri contributori, l'Assemblea federale decide in merito all'eventuale partecipazione ai costi della Confederazione.

### Rimborso di mezzi dei Fondi

Il capitale eccedente del fondo è rimborsato ai contributori dopo il conteggio finale ai sensi dell'art. 78 cpv. 2 LENU.